

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Emma fu Silvio nei Galli, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione delle Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 86.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltemi	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
<i>Partita catastale 488 (N. C.)</i>									
P. Garzeto.	45	18		Pascolo arborato	unica	0	51	30	48,73
Id.	45	19	—	Seminativo arborato.	II	1	03	50	191,48
Id.	45	20	—	Pascolo cespugliato	I	1	26	30	75,78
Id.	45	21		Id.	II	47	04	70	1.646,63
Id.	45	22		Seminativo	IV	6	04	50	936,98
Id.	45	25		Id.	IV	5	17	00	801,35
Id.	45	26		Pascolo cespugliato	II	0	43	40	15,19
Id.	45	27	—	Seminativo	IV	2	11	20	327,36
Id.	45	28		Id.	IV	6	83	40	1.059,26
Id.	45	29		Id.	II	0	20	00	62
Id.	45	30		Pascolo cespugliato	II	0	24	20	8,47
Id.	45	31 (p)		Seminativo	II	0	77	69	240,84
Fosso Lena	47	24		Pascolo cespugliato	I	0	34	00	20,40
Id.	47	25		Id.	I	0	24	70	14,82
Id.	47	26	—	Seminativo	II	2	56	10	793,91
Id.	47	27	—	Id.	III	2	57	10	617,04
Id.	47	28	—	Id.	II	0	56	30	174,53
Id.	47	29	—	Id.	II	1	18	40	367,04
Id.	47	30	—	Id.	II	0	30	00	93
Id.	47	31		Pascolo cespugliato	I	0	20	00	12
Id.	47	32		Id.	I	0	06	60	3,96
Id.	47	33		Seminativo	II	4	02	60	1.248,06
Id.	47	34		Id.	II	3	12	80	969,68
Id.	47	35		Id.	II	1	40	40	435,24
Id.	47	36	—	Id.	II	0	84	60	262,26
Id.	47	37	—	Id.	II	1	46	30	453,53
Id.	47	38	—	Id.	II	0	56	60	175,46
Id.	47	39	—	Id.	II	0	14	00	43,40
Id.	47	40	—	Id.	II	0	14	60	45,26
Id.	47	41	—	Id.	II	8	24	80	2.556,88
Id.	60	1		Id.	II	3	33	50	1.033,85
La Lena.	61	3		Id.	II	8	04	00	2.492,40
Id.	61	2		Pascolo cespugliato	I	0	40	20	24,12
Id.	61	1 (p)	—	Uliveto.	II	12	12	16	7.879,04
P. Garzeto.	45	16		Fabbricato rurale		0	62	70	—
TOTALI						124	19	65	25.129,95

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Tenuta Campagnatico», confina:

Nord: con parte del limite sud e con il limite est della particella 23 (foglio 45); con il limite est della particella 13 (foglio 45); con il limite sud della particella 15 (foglio 45); con parte del limite ovest, con i limiti sud e sud-est della particella 17 (foglio 45); con la linea del frazionamento operato sulla particella 31 (foglio 45), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con un breve tratto del fosso della Lena; con il limite sud delle particelle 31 e 32 (foglio 46);

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la strada comunale dei Marrucheti; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 61), la cui parte sud rimane alla ditta con parte del limite ovest della suddetta particella; con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 4 (foglio 61); nuovamente con la strada comunale dei Marrucheti;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Lena e con la strada vicinale dei Marrucheti.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.712.631,75 (ottomilionisettescentododicimilaseicentotrentuno e cent. 75), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3838.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Allumiere (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, per i terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decrèta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, relativo

ai terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma), della superficie di ettari 191.12.20, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 126.18.20, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 64.94.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 8 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio 22. — FALLA